

A.L.I.R.

**ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO L'INSUFFICIENZA RESPIRATORIA odv
delegazione di Bassano del Grappa (VI)**

Via B. Camonico, 5 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
c.f.: 91023430241

Verbale Assemblea Straordinaria in modalità ORDINARIA dell'Associazione

Verbale di Assemblea n. 1 del 29.10.2020 - Modifica statuto dell'Associazione

L'anno **2020**, il giorno **29** (ventinove) del mese di **OTTOBRE**, alle ore 18,00 presso la "Sala Frassati" della Parrocchia di Santa Croce a Bassano del Grappa (Oratorio) in Via Don Didimo Mantiero, 19 a Bassano del Grappa (VI), si è riunita l'Assemblea Straordinaria, in modalità **ORDINARIA** dei soci dell'Associazione **A.L.I.R. ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO L'INSUFFICIENZA RESPIRATORIA odv - Delegazione di Bassano del Grappa (VI)**, come da convocazione del 13/10/2020, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifica dello Statuto dell'Associazione** al fine di ottemperare a quanto previsto obbligatoriamente dalla Riforma del terzo Settore.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il dott. VALERIANO SQUASI, il quale chiama alle funzioni di verbalizzante la sig. Zamperin Mara.

Il Presidente rileva che la riunione è stata convocata dall'Organo di Amministrazione in via straordinaria con modalità ordinaria, sulla base della normativa vigente in materia del terzo Settore; fa presente che la riunione in prima convocazione fissata per il giorno 28 ottobre alle ore 23 è risultata deserta e consta che ora in **seconda convocazione** sono presenti (comprese deleghe sottoscritte e depositate agli atti) n. 21 associati, su n. 81 associati iscritti aventi diritto al voto. Pertanto sulla base di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto attualmente vigente della Associazione: "*L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega*", dichiara l'Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare validamente in sede di **seconda convocazione**.

Il Presidente innanzitutto ringrazia i presenti per la partecipazione, ragionevolmente ridotta a causa della situazione sanitaria creata dal COVID, che ci ha costretto a reperire una sede diversa, più consona e più ampia rispetto al solito, al fine di rispettare le regole di sicurezza legate al distanziamento sociale. A tal fine, per ogni evenienza, verrà compilato un elenco dei partecipanti riportante il rispettivo recapito telefonico, sul registro presenze messo a disposizione dalla Parrocchia.

Il Presidente procede illustrando l'argomento posto all'ordine del giorno:

Modifica statuto dell'Associazione

Dal 02 agosto 2019 l'A.L.I.R. - delegazione di Bassano del Grappa è formalmente e a tutti gli effetti iscritta al Registro Regionale del Volontariato e riconosciuta come **odv** (organizzazione di volontariato). Tra gli adempimenti dettati dalla normativa vigente in materia, che devono essere rispettati nelle modalità e nei tempi previsti, vi è



l'adeguamento dello statuto al D.Lgs. 117/17 "Codice del Terzo Settore" da effettuarsi entro il 30.06.2020, prorogato al 31.10.2020 dal D.L. "Cura Italia", come espressamente indicato nel decreto della R.V. n. 15 del 02.08.2019 quale condizione per l'iscrizione della nostra Associazione al Registro Regionale del Volontariato. Si tratta di fatto di una revisione su alcuni articoli rispetto a quello già approvato dall'assemblea del 15.03.2019 per uniformarlo all'ultimo schema elaborato dalla Regione Veneto in collaborazione con i CSV del Veneto del 25/03/2019.

Vengono pertanto illustrate le variazioni da apportare in alcuni articoli, in particolare agli artt. 6, 11 e 15, spiegandone le motivazioni. Si specifica inoltre che la diminuzione del numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione da 11 a 9 è dovuta al decesso del Sig. Tosatto Guerrino e alle dimissioni presentate dalla sig.ra Bisol Michela Barbara ed accettate dall'Organo di Amministrazione.

Il Presidente apre la discussione e dopo alcuni interventi, propone di mettere in votazione palese, espressa per alzata di mano, il testo del nuovo Statuto.

Lo Statuto viene approvato all'unanimità.

L'Assemblea delibera di approvare il nuovo Statuto modificato dell'Associazione, che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante (all. A).

Si dà inoltre mandato al Presidente o suo delegato di espletare tutte le incombenze necessarie a dare esecutività al presente atto, di provvedere alla registrazione del presente verbale con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro ai sensi del D.Lgs. 117/17.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente alle ore 18,20 dichiara sciolta questa Assemblea straordinaria in modalità ordinaria, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale, dando atto che i lavori procederanno in normale sessione ordinaria.

Il Verbalizzante
(Zamperin Mara)

Il Presidente
(dott. Valeriano Squasi)



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di Bassano del Grappa
Atto registrato il 23 NOV 2020
al numero 3193 serie 3
Esatti € ESEW12 (700)

IL FUNZIONARIO ADDETTO (*)

Andrea Bresolin
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Daniele Mariani

A.L.I.R.
ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO L'INSUFFICIENZA RESPIRATORIA
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)
DELEGAZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA

All. A) Verbale Assemblea n. 1 del 29/10/2020



STATUTO
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
A.L.I.R.

APPROVATO IN DATA 29 OTTOBRE 2020

Conforme allo schema di statuto elaborato da R.V. in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato del Veneto
25/03/2019

A.L.I.R.
ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO L'INSUFFICIENZA RESPIRATORIA
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)
DELEGAZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA

ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<A.L.I.R. ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO L'INSUFFICIENZA RESPIRATORIA, ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO OdV >>, assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'organizzazione ha sede legale in via Bortolo Camonico, 5 nel Comune di Bassano del Grappa.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- diffondere la conoscenza delle malattie respiratorie e delle problematiche socio-sanitarie dei pazienti (e delle famiglie) affetti da queste patologie;
- rafforzare la rappresentatività del malato respiratorio, al fine di migliorarne la tutela e favorire la sua attiva partecipazione alla gestione della malattia;
- promuovere la prevenzione, la ricerca e l'educazione delle malattie respiratorie, nei luoghi di vita, studio e di lavoro;
- riconoscimento dell'impatto epidemiologico e socio-economico dei malati respiratori e sensibilizzazione delle istituzioni.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente **delle attività di volontariato dei propri** associati sono quelle previste alla lettera c) del art. 5 comma 1 del decreto legislativo 117/2017:

A.L.I.R.
ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO L'INSUFFICIENZA RESPIRATORIA
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)
DELEGAZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modifiche);

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- promozione di campagne di educazione sanitaria e di prevenzione delle malattie respiratorie mediante convegni, congressi, ecc..
- partecipazione, assieme alle altre Associazioni di Volontariato, alle decisioni dei programmi di sanità istituzionali, locali e regionali;
- esecuzione della spirometria nei luoghi di vita, di studio e di lavoro;
- partecipazione ai tavoli di studio organizzati dal Ministero della Salute Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale, in qualità di membro del GARD ITALIA (GLOBAL ALLIANCE AGAINST CHRONIC RESPIRATORY DISEASES-ITALIA)

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6
(Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Nel caso l'associato dovesse essere un Ets lo stesso potrà esercitare un solo voto che sarà espresso dal legale rappresentante o un suo delegato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

A.L.I.R.
ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO L'INSUFFICIENZA RESPIRATORIA
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)
DELEGAZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver

A.L.I.R.
ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO L'INSUFFICIENZA RESPIRATORIA
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)
DELEGAZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA

ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- **Organo di controllo(subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)**
- **Organo di revisione(subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)**

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11
(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o whats app, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

A.L.I.R.
ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO L'INSUFFICIENZA RESPIRATORIA
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)
DELEGAZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA

ART. 12
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

1. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
2. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
3. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
4. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
6. delibera sull'esclusione degli associati,
7. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
8. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
9. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
10. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15
(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

A.L.I.R.
ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO L'INSUFFICIENZA RESPIRATORIA
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)
DELEGAZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA

L'organo di amministrazione è composto da numero 09 (nove) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16
(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

A.L.I.R.
ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO L'INSUFFICIENZA RESPIRATORIA
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)
DELEGAZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA

ART. 17
(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, salvo che la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'organo di controllo, ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19
(Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di Amministrazione.

ART. 20
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

A.L.I.R.
ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO L'INSUFFICIENZA RESPIRATORIA
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)
DELEGAZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21
(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

A.L.I.R.
ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO L'INSUFFICIENZA RESPIRATORIA
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)
DELEGAZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA

ART. 24
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e s.m.i..

ART. 28
(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

A.L.I.R.
ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO L'INSUFFICIENZA RESPIRATORIA
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)
DELEGAZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)



Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

3 3193 23/11/2020

0,00 **T5G20L003193000FF**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T5G

